

**Decreto 14 marzo 2017**

Il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali  
del Ministero dell'interno

di concerto con

Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  
del Ministero dell'economia e delle finanze

VISTO l'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che istituisce il Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale;

VISTO il decreto 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012, con il quale sono state determinate le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio a favore delle province ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario sulla base dell'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali il 1° marzo 2012;

VISTO l'art. 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, il quale prevede che, per gli anni 2016 e 2017, sono confermate le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio a favore delle province ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario, già adottate con il citato decreto del 4 maggio 2012 e che alla ricognizione delle risorse da ripartire e attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che le risorse complessive lorde spettanti alle città metropolitane ed alle province a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2017 sono determinate sulla base della documentazione approvata in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012;

VISTO l'articolo 9 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che, a decorrere dall'anno 2014, dispone per le province che l'ammontare delle riduzioni di risorse da applicarsi in proporzione alla popolazione residente, di cui all'articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato in 7 milioni di euro;

VISTO l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il quale prevede che *"per l'anno 2015 ed i successivi esercizi, la riduzione di risorse relativa ai comuni e alle province di cui all'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7*

*agosto 2012, n. 135, viene effettuata mediante l'applicazione della maggiore riduzione, rispettivamente di 100 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le province, in proporzione alle riduzioni già effettuate per l'anno 2014, fermo restando l'effetto già generato fino al 2014 dai commi 6 e 7 del citato art. 16";*

CONSIDERATO che per l'anno 2015 e per gli anni seguenti le riduzioni da applicare a carico delle province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario in base al citato articolo 16, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012 sono state determinate con decreto ministeriale in data 27 luglio 2015;

CONSIDERATO che agli importi risultanti dalla preliminare ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio a favore delle province e delle Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario effettuata in base ai criteri di riparto di cui al citato decreto del 4 maggio 2012 occorre applicare le riduzioni di risorse previste dall'articolo 9 del decreto legge n. 16 del 2014 e dall'articolo 16, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, nonché applicare ulteriori riduzioni di risorse per somme a debito dovute dagli enti;

RITENUTO pertanto di provvedere alla ricognizione e ripartizione delle risorse spettanti a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2017 a favore delle province e delle Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario;

DECRETA

Articolo 1

(Ammontare lordo del Fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2017)

1. L'ammontare complessivo di risorse finanziarie lorde a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio, per l'anno 2017, a favore delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario, è pari a euro 1.046.917.823,00 ed è determinato in base all'importo recato dal documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012, integrato di euro 7.000.000,00 ai fini dell'applicazione, nei confronti dei singoli enti, delle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Articolo 2

(Ripartizione ed attribuzione del Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2017)

1. Per l'anno 2017, la ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 1 a favore delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è effettuata

secondo i criteri di riparto di cui al D.M. 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2012, n. 145.

2. Sulle risultanze della ripartizione di cui al comma 1 sono applicate le riduzioni di risorse previste:

- dall'articolo 9 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

- dall'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo gli importi indicati, per l'anno 2015 e per gli anni seguenti, dal decreto ministeriale in data 27 luglio 2015;

- per somme a debito dovute in base all'articolo 61, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ed all'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

3. Gli elementi ed i dati di cui al presente articolo, nonché gli importi finali risultanti sono indicati nell'allegato A) che forma parte integrante del presente decreto.

### Articolo 3

(Erogazione del Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2017)

1. L'importo attribuito ai sensi dell'articolo 2 alle singole città metropolitane e province delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2017 a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio è erogato in unica soluzione entro il 30 aprile 2017. In caso di parziale disponibilità delle risorse necessarie il saldo sarà erogato al conseguimento della residua disponibilità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2017

Il Capo del Dipartimento  
della Ragioneria generale dello  
Stato  
del Ministero dell'economia e  
delle finanze  
Daniele Franco

Il Capo del Dipartimento  
per gli affari interni e territoriali  
del Ministero dell'interno  
Elisabetta Belgiorno